

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 28-2583

**Riordino della rete dei servizi residenziali della psichiatria – proroga al 30 giugno 2021 in ordine ai tempi per la conclusione del percorso di autorizzazione e/oaccreditamento di cui alla D.G.R. n. 30-1517 del 03/06/2015 e smi., come integrata dalla D.G.R n. 43-8768 del 12/04/2019, e già prorogata dalla D.G.R. n. 7-442 del 29/10/2019, dalla D.G.R. n. 8-1576 del 26/06/2020 e dalla D.G.R. n. 11-1993 del 25/09/2020.**

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

Con Deliberazione n. 30-1517 del 03/06/2015 successivamente integrata dalla D.G.R. n. 29-3944 del 19/09/2016, dalla D.G.R. n. 14-4590 del 23/01/2017 e dalla D.G.R. n. 41-6886 del 18/05/2018, la Giunta Regionale ha previsto il riordino della rete dei servizi residenziali della psichiatria, definendo, tra l'altro, i requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture residenziali e le modalità di autorizzazione e di accreditamento delle stesse in attuazione di quanto previsto dal P.S.S.R. 2012-2015, dai programmi operativi 2013-2015, nonché dalla Deliberazione del Consiglio Regionale del 23 dicembre 2013, n. 260-40596 di recepimento del modello residenziale AGENAS-GISM.

Con D.G.R. n. 43-8768 del 12 aprile 2019 si è dato atto che, ferma restando la conclusione della fase autorizzativa e di accreditamento con le relative prescrizioni, la stipula dei contratti ex art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/1992 e smi con le strutture residenziali psichiatriche autorizzate e accreditate poteva avvenire entro e non oltre il 31/12/2019.

Con Determinazione della Direzione Sanità n. 520 del 28 giugno 2019 è stato approvato un modello di contratto per la definizione dei rapporti normo-economici tra Aziende Sanitarie Locali e Gestori delle strutture residenziali psichiatriche per soggetti adulti; a tutela degli utenti e delle loro famiglie, al fine di evitare l'immediata applicazione dei livelli contributivi previsti dal D.P.C.M. 12/01/2017 di determinazione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, in assenza di un provvedimento regionale di definizione della capacità contributiva degli utenti mediante l'applicazione omogenea dell'I.S.E.E., il suddetto modello di contratto ha previsto altresì la temporanea invarianza delle prassi contributive consolidate presso le Aziende Sanitarie Locali, in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 43-8768 del 12.04.2019.

Con la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 avente ad oggetto "*L.R. 19 marzo 2019 n. 9 Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e smi*" e la D.G.R. n. 35-144 del 26 luglio 2019 "*L.R. 19 marzo 2019 n. 9 Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 - Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e smi - Quarta integrazione*" sono stati previsti i fondi per gli anni 2019, 2020 e 2021 per interventi e servizi destinati a soggetti in condizioni di specifiche fragilità sociali.

Con D.G.R. n. 7-442 del 29/10/2019, tenuto conto delle criticità emerse nella fase conclusiva del percorso di messa a norma delle strutture residenziali psichiatriche, degli approfondimenti derivati dal confronto con i soggetti portatori di interesse e, per consentire:

- la conclusione delle verifiche istruttorie delle Commissioni di Vigilanza volte al rilascio degli ultimi titoli di autorizzazione e di accreditamento a completamento del processo previsto dalla normativa di riordino della residenzialità psichiatrica

- la definizione dell'indicatore I.S.E.E. al di sotto del quale l'utente non può essere chiamato a contribuire ai costi di erogazione del servizio
- ulteriori approfondimenti in ordine ai parametri gestionali previsti dalla D.G.R. n. 29-3944/2016 e smi
- la verifica di congruità delle tariffe, anche in relazione al rinnovo del contratto di lavoro degli operatori delle cooperative sociali

si è prorogata al 30/06/2020 la scadenza del 31/12/2019 prevista dalla D.G.R. n. 43-8768 del 12 aprile 2019 per la conclusione del percorso di autorizzazione e/o di accreditamento e la contrattualizzazione delle strutture residenziali psichiatriche; con tale atto si è inoltre stabilito che, nelle more della conclusione di tale percorso, i rapporti tra le Aziende del S.S.R. e le strutture della rete residenziale psichiatrica potessero continuare a trovare regolamentazione nei contratti in essere.

Con D.G.R. n. 8-1576 del 26 giugno 2020 si è deciso ancora una volta di prorogare al 30/9/2020 la scadenza del 30/06/2020 prevista dalla D.G.R. n. 7-442 del 29/10/2020 per la conclusione del percorso di autorizzazione e/o di accreditamento e la contrattualizzazione delle strutture residenziali psichiatriche, per le motivazioni richiamate in detto provvedimento.

Con D.G.R. n. 11-1993 del 25/09/2020 si è reso necessario prorogare nuovamente la scadenza già prevista dalla D.G.R. n. 8-1576 del 26/06/2020 per la conclusione del percorso di autorizzazione e/o di accreditamento e la contrattualizzazione delle strutture residenziali psichiatriche al 31/12/2020 in quanto:

- i maggiori carichi di lavoro correlati all'implementazione della vigilanza presso le strutture RSA avevano reso di fatto impossibile il completamento delle procedure autorizzative delle S.R.P. per alcune ASL;
- il confronto con i rappresentanti dei soggetti gestori delle S.R.P. non si era concluso con un accordo fra le parti.

Atteso che:

- con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e che il suddetto stato di emergenza è stato prorogato, dapprima, sino al 15 ottobre 2020 con la delibera del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020 e successivamente sino al 31/01/2021, con la delibera del Consiglio dei Ministri del 7/10/2020;
- dal mese di Settembre 2020 l'evoluzione della pandemia ha determinato una "seconda ondata" che ha avuto un impatto notevole in Piemonte, rendendo necessaria l'adozione misure restrittive straordinarie per il contenimento dei contagi;
- si è reso indispensabile individuare strutture da adibire all'assistenza di soggetti contagiati nonché luoghi dove poter effettuare tamponi e/o test molecolari e che tali attività hanno visto impegnate le Commissioni di Vigilanza, incaricate di verificare i requisiti strutturali ed organizzativi necessari ad operare in regime di sicurezza, Commissioni già impegnate nei costanti e continui controlli posti in essere per garantire la sicurezza degli ospiti presso le RSA;
- tale situazione ha generato dei ritardi nella conclusione delle procedure di autorizzazione e/o accreditamento per le strutture residenziali psichiatriche ancora sprovviste di un valido titolo;
- il processo di riordino della residenzialità psichiatrica ha comunque già interessato 286 strutture (corrispondenti a 2538 posti letto) per le quali il percorso di autorizzazione ed accreditamento si è concluso;

- ad oggi devono ancora concludere il percorso di autorizzazione e/o accreditamento (salvo rinunce, mancanza di requisiti o accorpamenti), 9 strutture gestite direttamente dall'ASL AL e 10 strutture a gestione privata ubicate sul territorio dell'ASL Città di Torino.

Preso atto che lo stato di emergenza ad oggi prorogato al 31 gennaio 2021 ha visto impegnate le Commissioni di Vigilanza nelle attività correlate ai controlli da effettuare in relazione all'emergenza pandemica e che, sulla base dell'analisi del trend di attività occorre prorogare di ulteriori 6 mesi il percorso di autorizzazione e/o accreditamento delle S.R.P.

- in ogni caso i tempi per gli approfondimenti di tutte le problematiche sollevate dai portatori di interesse e di cui alle premesse della D.G.R. n. 7-442 del 29/10/2019 con cui si dispose la prima proroga, non saranno brevi, tenuto conto che l'attuale stato di emergenza ha determinato una concentrazione delle attività degli uffici regionali verso le problematiche di carattere straordinario correlate alla pandemia e che gli approfondimenti che dovevano essere condotti con riguardo a quanto in argomento hanno, quindi, subito una temporanea sospensione.

Ritenuto comunque che è stato concluso oltre il 90% del percorso di messa a norma delle Strutture residenziali psichiatriche.

Ritenuto pertanto necessario, per i motivi sopra espressi di:

- prorogare al 30/06/2021 la scadenza del 31/12/2019 prevista dalla D.G.R. n. 43-8768 del 12 aprile 2019 per la conclusione del percorso di autorizzazione e/o di accreditamento e per la contrattualizzazione delle strutture residenziali psichiatriche, scadenza già prorogata al 30 giugno 2020 dalla D.G.R. n. 7-442 del 29 ottobre 2019, al 30/09/2020 dalla D.G.R. n. 8-1576 del 26/06/2020 e prorogata nuovamente al 31/12/2020 dalla D.G.R. n. 11-1993 del 25/09/2020;
- stabilire che, nelle more della conclusione del percorso di autorizzazione e/o accreditamento e di contrattualizzazione di cui al precedente capoverso, i rapporti tra le Aziende del S.S.R. e le strutture della rete residenziale psichiatrica, possano continuare a trovare regolamentazione nei contratti in essere;
- consentire che, secondo quanto previsto dalla D.D. n. 520 del 28 giugno 2019, i rapporti tra le AA.SS.LL. del S.S.R. e le strutture residenziali psichiatriche già autorizzate ed accreditate nelle more degli approfondimenti per eventuali aggiornamenti, siano disciplinati secondo il modello di contratto previsto dalla richiamata Determinazione, riconoscendo le tariffe stabilite dalla normativa di riordino della residenzialità psichiatrica, laddove il soggetto gestore garantisca la presenza delle figure professionali secondo i requisiti organizzativi previsti.

Visto il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;  
vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;  
vista la D.C.R. n. 167 – 14087 del 3 aprile 2012;  
vista la D.G.R. n. 25-6992 del 30/12/2013;  
vista la D.G.R. n. 12-6458 del 07/10/2013;  
vista la D.C.R. n. 260-40596 del 23/12/2013;  
vista la D.G.R. n. 30-1517 del 03/06/2015;  
vista la D.G.R. n. 29-3944 del 19/09/2016;  
vista la D.G.R. n. 14-4590 del 23/01/2017;  
vista la D.G.R. n. 41-6886 del 18/05/2018;  
vista la D.G.R. n. 43-8768 del 12/04/2019;  
vista la D.G.R. n. 7-442 del 29/10/2019;

vista la D.G.R. n. 8-1576 del 26/06/2020;  
vista la D.G.R. n. 11-1993 del 25/09/2020.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n.1-4046 del 17.10.2016.

La Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,

*delibera*

1. di prorogare al 30/06/2021 la scadenza del 31/12/2019 prevista dalla D.G.R. n. 43-8768 del 12 aprile 2019 per la conclusione del percorso di autorizzazione e/o di accreditamento e per la contrattualizzazione delle strutture residenziali psichiatriche, scadenza già prorogata al 30/06/2020 dalla D.G.R. n. 7-442 del 29 ottobre 2019, al 30/09/2020 dalla D.G.R. n. 8-1576 del 26/06/2020 e prorogata nuovamente al 31/12/2020 dalla D.G.R. n. 11-1993 del 25/09/2020;
2. di stabilire che, nelle more della conclusione del percorso di autorizzazione e/o accreditamento e di contrattualizzazione di cui al precedente capoverso, i rapporti tra le Aziende del S.S.R. e le strutture della rete residenziale psichiatrica, possano continuare a trovare regolamentazione nei contratti in essere;
3. di consentire che, secondo quanto previsto dalla D.D. n. 520 del 28 giugno 2019, i rapporti tra le AA.SS.LL. del S.S.R. e le strutture residenziali psichiatriche già autorizzate ed accreditate nelle more degli approfondimenti per eventuali aggiornamenti siano disciplinati secondo il modello di contratto previsto dalla richiamata Determinazione, riconoscendo le tariffe stabilite dalla normativa di riordino della residenzialità psichiatrica laddove il soggetto gestore garantisca la presenza delle figure professionali secondo i requisiti organizzativi previsti.

Il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)